

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 28 luglio 2020, n. 493

Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca. Istituzione della Banca della parrucca. Attuazione dell'art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019 "Legge di stabilità regionale 2020". Finalizzazione delle risorse per l'importo di euro 300.000,00 sul capitolo H41984 - Esercizio finanziario 2020.

OGGETTO: Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca. Istituzione della Banca della parrucca. Attuazione dell'art. 7, commi 77-81 della legge regionale n. 28/2019 "Legge di stabilità regionale 2020". Finalizzazione delle risorse per l'importo di euro 300.000,00 sul capitolo H41984 – Esercizio finanziario 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali di concerto con l'Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria

VISTI

- l'articolo 117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge del 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge dell'8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e smi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

VISTI

- la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla direzione ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare il capo VII recante disposizioni in materia di integrazione sociosanitaria;
- la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020 – 2022”;
- il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTI

- il decreto del Commissario ad acta del 30 dicembre 2015, n. U00606 «Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”»;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 8 luglio 2011, n. 315 “Il Punto Unico d’Accesso sociosanitario integrato nella Regione Lazio – Linee di Indirizzo”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 2 marzo 2018, n. 149 “Legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, capo VII Disposizioni per l'integrazione sociosanitaria. Attuazione dell'articolo 51, commi 1 – 7, art. 52, comma 2, lettera c) e art. 53, commi 1 e 2”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 9 ottobre 2018, n. 568 “Detraibilità ai fini fiscali delle protesi tricologiche ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del TIUR. Indirizzi applicativi”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 29 ottobre 2019, n. 796 “Ricognizione nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2019”;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese»;

- la deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005 «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la deliberazione di Giunta regionale del 25 febbraio 2020, n. 68 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;
- la determinazione dirigenziale del 17 novembre 2015, n. G14134 “Linee attuative per l’impiego delle risorse destinate dalla Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, alla realizzazione ed implementazione della rete territoriale dei PUA”;
- la determinazione dirigenziale dell’8 febbraio 2016, n. G00860 “Ridenominazione nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi (S.I.R.I.P.A.) delle AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30.12.2015 e conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione dello stesso decreto”;
- la determinazione dirigenziale del 10 marzo 2016, n. G02135 “Modifica della Determinazione n. G14134 del 17 novembre 2015, avente ad oggetto Linee attuative per l’impiego delle risorse destinate dalla Determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, alla realizzazione ed implementazione della rete territoriale dei PUA”;
- la determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2019, n. G18027 “Riparto in favore di Roma Capitale e dei Comuni ed Enti capofila dei distretti sociosanitari delle risorse per l’implementazione della rete territoriale dei PUA. Impegno di € 3.000.000,00 sul cap. H41924 - macroaggregato 12.07 1.04.01.02.000 - Esercizio finanziario 2019 (impegno n. 52107/2019)”;
- la circolare del Segretario generale della Giunta regionale del 27 febbraio 2020 prot. n. 176291, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022;

CONSIDERATO che il comma 77 dell’art. 7 della legge regionale n. 28/2019 ha disposto:

- che la Regione conceda un contributo alle donne in terapia oncologica per l’acquisto di una parrucca, al fine di alleviarne il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli;
- che la Regione istituisca presso ogni azienda sanitaria locale una Banca della parrucca che, in collaborazione con le altre aziende sanitarie locali e con gli

Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, è deputata a fornire gratuitamente le parrucche donate alla Banca medesima;

CONSIDERATO che, per le finalità previste dal suindicato comma 77, l'articolo 7 della l. r. n. 28/2019 dispone, nello specifico:

l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28/2019, di una deliberazione che disciplini:

- i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso ai contributi, nonché i criteri per la determinazione dell'importo dei contributi, tenendo conto del reddito ISEE (comma 78, lettera a);
- le modalità di presentazione delle domande e dell'erogazione del contributo; (comma 78, lettera b);
- i criteri di costituzione della Banca della parrucca (comma 78, lettera c);
- i requisiti per l'accesso alla Banca della parrucca, tenendo conto del reddito ISEE (comma 78, lettera d);
- le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici (comma 78, lettera e);

di provvedere all'istituzione della Banca della parrucca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale (comma 80);

di provvedere agli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi di cui al comma 77 mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti" della voce di spesa denominata "Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica", la cui autorizzazione di spesa, pari ad € 300.000,00 per l'anno 2020 e € 150.000,00 per l'anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 (comma 81);

CONSIDERATO, altresì, che il comma 79 del suindicato articolo 7 della l. r. n. 28/2019 ha disposto che la Giunta regionale, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 78 del medesimo articolo, presenti alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle ASL una relazione concernente:

- il numero delle domande di contributo presentate;
- il numero delle richieste ammesse a contributo;
- lo stato di attuazione della Banca della parrucca;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'attuazione delle disposizioni dettate dal suindicato art. 7, comma 77 della legge regionale n. 28/2019, disciplinando le modalità di accesso al contributo indirizzato alle donne in terapia oncologica per l'acquisto di una parrucca, nonché i criteri di costituzione della Banca della parrucca, i requisiti per l'accesso alla stessa e le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante "Modalità attuative dell'art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale n. 28/2019. Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca";

DATO ATTO che l'istituzione della Banca della parrucca di cui al comma 77, art. 7 della l.r. n. 28/2019 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale;

PRESO ATTO che si è provveduto agli oneri derivanti dall'erogazione dei contributi di cui al suindicato comma 77 mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti" della voce di spesa denominata "Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica" su cui è stato stanziato l'importo di € 300.000,00 per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la suindicata deliberazione n. 68/2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, ha assegnato alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale il capitolo di spesa H41984 Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica (art. 7, cc. 77-81, l.r. n. 28/2019);

RITENUTO, pertanto, in attuazione di quanto previsto dai commi 77 – 81, art. 7 della l.r. n. 28/2019, di dover destinare l'importo di € 300.000,00 sul capitolo H41984 – esercizio finanziario 2020 per assicurare un contributo indirizzato alle donne in terapia oncologica per l'acquisto di una parrucca, al fine di alleviarne il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli, secondo la procedura prevista dall'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole con osservazioni, espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 21 luglio 2020;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

1. di approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante "Modalità attuative dell'art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale n. 28/2019. Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca";
2. di destinare l'importo di € 300.000,00 sul capitolo H41984 - esercizio finanziario 2020, in attuazione di quanto previsto dai commi 77 – 81, art. 7 della l.r. n. 28/2019, secondo la procedura prevista dall'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
3. di notificare il presente atto ai comuni e agli enti capofila dei distretti sociosanitari e alle Aziende Sanitarie Locali del Lazio.

La Direzione regionale per l'Inclusione sociale provvederà a dare attuazione alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e su www.regione.lazio.it/politichesociali.

Allegato A

Modalità attuative dell'art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale n. 28/2019. Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto della parrucca e istituzione della Banca della parrucca

La Regione Lazio persegue la tutela della salute e del benessere delle persone, con particolare riferimento alle situazioni che possono incidere negativamente sul loro equilibrio fisico e psichico.

Il presente documento disciplina le modalità attuative dell'art. 7, commi 77 – 81 della legge regionale n. 28/2019 e si rivolge alle donne affette da alopecia a seguito di terapie oncologiche.

La perdita dei capelli quale importante conseguenza collaterale delle terapie oncologiche, oltre a generare una sofferenza psicologica, comporta un costo – anche oneroso – per l'acquisto di una parrucca, non sempre sostenibile per la persona malata.

Le parrucche – quali ausili nelle fasi di recupero della qualità di vita – assumono un ruolo significativo nell'avvio del percorso di presa in carico della persona fragile, supportandole negli aspetti personali, interpersonali e relazionali.

A tal fine, la Regione Lazio ha stanziato € 300.000,00 destinati all'erogazione di un contributo destinato alle donne sottoposte a terapia oncologica per l'acquisto di una parrucca per l'esercizio finanziario 2020.

Nel presente documento vengono definiti i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso al contributo, i criteri per la determinazione dell'importo degli stessi, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo.

Inoltre, individua i criteri di costituzione della Banca della parrucca, i requisiti per l'accesso alla Banca stessa e le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici.

Destinatari

Possono accedere al contributo per l'acquisto delle parrucche tutte le donne residenti nel Lazio affette da alopecia conseguente a terapia oncologica.

Modalità di presentazione della domanda

Ai fini del conferimento del contributo regionale disciplinato dal presente atto, le Aziende Sanitarie Locali emanano n. 3 avvisi pubblici durante il corso dell'anno solare con scadenza in data 28 febbraio, 30 giugno e 31 ottobre rivolti alle donne in possesso dei necessari requisiti che dovranno presentare formale richiesta di contributo.

Esclusivamente per l'anno 2020, le ASL emaneranno un unico avviso con scadenza 31 ottobre 2020.

Si raccomanda di provvedere alla massima diffusione sul territorio degli avvisi pubblici, con particolare riguardo alla trasmissione degli stessi ai MMG e ai centri di riferimento ospedalieri per i pazienti oncologici.

Potranno presentare domanda di contributo anche coloro che abbiano con le destinatarie del contributo rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza.

Le domande dovranno essere corredate della sottoelencata documentazione:

- dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., attestante la residenza nella Regione Lazio;
- certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o specialista del SSR che attesti la patologia oncologica e il conseguente trattamento causa dell'alopecia;
- scontrino fiscale o fattura o ricevuta relativa all'acquisto della parrucca;

- attestazione dell'indicatore ISEE con un valore non superiore a € 25.000,00, calcolato secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 e smi.
- dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi, attestante il grado di parentela o affinità o la condizione di convivenza con il destinatario del contributo nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall'interessato.

Si specifica che l'attestazione ISEE come sopra indicata dovrà essere calcolata secondo le disposizioni previste dall'art. 6 del DPCM 159/2013 e smi.

Tuttavia, per coloro che non abbiano ottenuto il riconoscimento formale del grado di disabilità-non autosufficienza da parte delle autorità competenti (Allegato 3 al DPCM 159/2013), sarà possibile utilizzare l'ISEE ordinario, conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali/Inps nel documento "ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Le risposte alle domande più frequenti".

Si specifica, altresì, che per l'acquisto di parrucca effettuato oltre il termine di scadenza dell'ultimo avviso pubblico previsto per ciascuna annualità potrà essere presentata domanda nel primo avviso che verrà emanato nel successivo anno solare.

Le richieste di accesso al contributo corredate della necessaria documentazione andranno presentate presso il PUA e/o ad altra funzione aziendale indicata dall'ASL di riferimento che provvederà all'istituzione di un apposito nucleo valutativo incaricato di procedere all'istruttoria delle domande pervenute e alla relativa valutazione, sulla base delle indicazioni generali fornite dal presente atto.

Sarà cura del PUA e/o di altra funzione aziendale indicata dall'ASL provvedere all'acquisizione del consenso informato degli utenti al trattamento dei dati forniti nella domanda finalizzato all'erogazione del contributo regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Al fine di raggiungere anche le donne in cura presso aziende ospedaliere, i PUA e/o altra funzione aziendale indicata dall'ASL dovranno garantire per il tramite delle ASL un collegamento diretto con le aziende ospedaliere regionali presenti sul proprio territorio atto ad assicurare la necessaria diffusione delle informazioni inerenti la possibilità di presentare la domanda di contributo.

Assegnazione del contributo

A conclusione dell'istruttoria sul possesso dei requisiti di ammissibilità relativa alle domande presentate per ciascun avviso emanato, ciascuna Azienda Sanitaria Locale trasmetterà alla Regione Lazio, Direzione regionale per l'Inclusione sociale (inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it), entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'avviso (e dunque entro il 31 marzo, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascuna annualità), l'elenco puntuale delle donne aventi diritto al contributo corredato della data di protocollazione della istanza e dell'importo della spesa sostenuta da ciascun richiedente, compilando il file appositamente predisposto che sarà trasmesso dalla Direzione regionale per l'Inclusione sociale.

I suindicati dati andranno acquisiti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Il termine suindicato di trasmissione dei dati da parte delle ASL è perentorio. In caso di ritardato invio, le istanze presentate oltre i termini saranno prese in considerazione nel riparto relativo al successivo avviso.

L'importo del contributo erogabile per ciascuna beneficiaria è quantificato in euro 250,00, e comunque non potrà essere superiore al costo sostenuto per l'acquisto della parrucca.

Le risorse disponibili per ciascun avviso pubblico saranno quantificate in misura pari a un terzo dello stanziamento annuale.

I contributi verranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili per ciascun avviso, secondo il criterio cronologico di protocollazione delle domande, riportate in un'unica graduatoria regionale, a prescindere dalla ASL di riferimento.

Si specifica che per i primi due avvisi con scadenza 28 febbraio e 30 giugno, le eventuali risorse eccedenti gli importi assegnati, saranno aggiunte all'importo disponibile per l'avviso successivo.

Le domande di contributo ritenute ammissibili che non rientreranno nell'assegnazione di ciascun avviso in quanto in esubero rispetto alle risorse disponibili, verranno inserite con priorità nell'assegnazione relativa al successivo avviso.

L'utente, per l'importo di spesa che resta a suo carico eccedente il contributo regionale erogato, potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal DPR 917/1986, nel rispetto di quanto disposto DGR n. 568 del 9 ottobre 2018 "Detraibilità ai fini fiscali delle protesi tricologiche ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TIUR. Indirizzi applicativi".

I dati personali di cui l'Amministrazione Regionale verrà in possesso in ragione della concessione dei contributi previsti dal presente atto confluiranno in un archivio, di cui è titolare la Regione Lazio – Giunta Regionale, che si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere in forma aggregata i dati forniti, nei limiti e secondo le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché, dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR).

La Direzione regionale per l'Inclusione sociale, con propri atti amministrativi, da assumere entro il 30 aprile, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascuna annualità:

- prende atto dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali;
- procede all'assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali dei finanziamenti necessari a soddisfare le richieste presentate dalle aventi diritto e all'impegno della spesa relativo, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, e alla liquidazione degli importi stessi.

Le determinazioni di impegno di spesa a favore delle Aziende Sanitarie Locali saranno pubblicate sul sito web della Regione Lazio.

Le Aziende Sanitarie Locali, completato il piano delle assegnazioni, ne daranno comunicazione alle beneficiarie ed erogheranno il contributo alle stesse.

Le Aziende Sanitarie Locali potranno trasmettere, previo consenso delle interessate, i nominativi delle aventi diritto al contributo alla Banca della Parrucca al fine di rendere possibile, al termine dell'utilizzo della parrucca acquistata, l'eventuale donazione della stessa.

A partire dalla seconda annualità, la Regione potrà sperimentare la realizzazione di un sistema applicativo on line che consenta la presentazione delle domande, facoltativamente, anche in modalità telematica.

Istituzione della Banca della parrucca

È istituita presso ogni Azienda Sanitaria Locale la Banca della parrucca che collabora con le altre aziende locali e con gli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, in attuazione di quanto disposto dal comma 77 dell'articolo 7 della l.r. n. 28/2019.

L'istituzione della Banca della parrucca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

L'obiettivo è quello di radicare sempre più la cultura della donazione dei capelli e, nel tempo, di ovviare al contributo economico regionale allargando il numero dei beneficiari che potranno usufruire gratuitamente della parrucca.

La Banca della parrucca fornisce in comodato d'uso gratuito le parrucche donate alla Banca medesima alle persone in maggiore difficoltà economica, con il solo vincolo di restituirle al termine del loro utilizzo.

In questo modo si andrà realizzando una sorta di "catena di solidarietà" che andrà idealmente a unire le persone che hanno terminato il percorso di cura a quelle che lo stanno per intraprendere.

Le parrucche verranno quindi rigenerate prima di essere destinate ai nuovi utenti.

Presso ciascuna Banca della parrucca sarà previsto il coinvolgimento, oltre che di volontari, anche di parrucchieri e imprese di produzione o distribuzione di parrucche con cui sarà possibile sottoscrivere apposite convenzioni che prevedono la donazione di ciocche dei capelli dei volontari in cambio della fornitura di parrucche.

Sarà possibile, inoltre, associare alla fornitura materiale della parrucca uno specifico percorso di ascolto, sostegno e accompagnamento da collocare all'interno delle attività della Banca con modalità

diversificate, individuate in base agli effettivi bisogni manifestati dalle persone e in una logica di supporto personale e di attività di auto e mutuo aiuto.

Essenziale per la realizzazione della Banca della parrucca è il coinvolgimento attivo e la piena collaborazione degli Enti del Terzo settore che operano per l'assistenza ai malati oncologici, anche al fine di facilitare la procedura di erogazione del contributo medesimo.

Modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo settore

Ciascuna ASL provvederà a indire una manifestazione di interesse per il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore – iscritti a uno degli appositi albi o registri – nella costituzione della Banca della parrucca.

Gli Enti del Terzo settore che intendono aderire all'iniziativa devono dimostrare:

- presenza nello statuto della finalità di prevenzione e promozione di attività di sostegno alle persone sottoposte a terapia oncologica;
- esclusione di qualsiasi attività lucrativa;
- disponibilità di una sede operativa permanente sul territorio della Regione che possieda uno spazio di accoglienza che garantisca la privacy dell'utente;
- esperienza almeno triennale nell'assistenza nel supporto e sostegno alle persone con patologie oncologiche;
- presenza di operatori e volontari con specifiche competenze maturate in ambito socio-sanitario/counseling, dimostrabili attraverso i curricula presentati.

Ulteriori adempimenti delle Aziende Sanitarie Locali

Ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 7, comma 79 della l.r. n. 28/2019, le singole Aziende Sanitarie Locali elaborano i dati concernenti il numero delle richieste di contributo presentate, il numero delle richieste ammesse e lo stato di attuazione della Banca della parrucca e li trasmettono alla Direzione regionale per l'Inclusione sociale entro il 30 settembre di ogni anno.